DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 1985

relativa alle domande presentate dalla società Nellen & Quack GmbH & Co. KG, Gronau, in merito alla restituzione di dazi antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di filati di cotone originari della Turchia

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(85/515/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue :

A. Procedura

1. Il 3 dicembre 1981, con regolamento (CEE) n. 3453/81 [2], la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio del 16 % sulle importazioni di alcuni tipi di filati di cotone originari della Turchia ; il 3 aprile 1982, con il regolamento (CEE) n. 789/82 del Consiglio [3], è stato istituito un dazio antidumping definitivo del 12 % sulle importazioni dei prodotti suddetti e gli importi vincolati a titolo di dazio provvisorio a decorrere dal 1° gennaio 1982, in conformità del regolamento (CEE) n. 3453/81, sono stati riscossi definitivamente sino al massimo del dazio definitivo.

2. Il 30 luglio 1982 la Commissione ha concluso un accordo con il governo turco e l'assocazione turca degli esportatori di prodotti tessili, a norma del quale le autorità e gli esportatori turchi si impegnavano ad aumentare i prezzi all'esportazione di filati di cotone (qui di seguito definiti « prezzi dell'accordo »). A norma dell'accordo, inoltre, i prezzi suddetti venivano periodicamente aggiornati in modo da tener conto delle variazioni dei prezzi del cotone greggio in Turchia tali da incidere sui prezzi dei filati. I prezzi iniziali dell'accordo erano equivalenti ai valori normali determinati a titolo definitivo nel regolamento (CEE) n. 789/82 e quindi eliminavano il margine di dumping accertato a titolo definitivo. In seguito alla conclusione dell'accordo è stato deciso che la riscossione dei dazi antidumping non era più necessaria. Il dazio antidumping definitivo è stato quindi abrogato con il regolamento (CEE) n. 2306/82 del Consiglio [4], ma il regolamento (CEE) n. 789/82 continuava ad applicarsi ai prodotti già introdotti nel territorio doganale della Comunità e non ancora immessi in libera pratica.

3. Tra il 1° aprile 1982 e il 28 agosto 1983 la società Nellen & Quack, Gronau, importatrice di filati di cotone dalla Turchia, ha presentato alle autorità tedesche numerose domande di restituzione degli importi, pari ad un totale di ... DM [5], che aveva versato a titolo definitivo come dazi antidumping sulle proprie importazioni di filati di cotone dalla Turchia. Le autorità tedesche hanno trasmesso le domande alla Commissione.

4. Avendo il ricorrente presentato nuove prove a sostegno, tali domande sono state esaminate dalla Commissione. Il ricorrente è stato informato sui risultati preliminari ed ha avuto l'opportunità di esprimere le proprie osservazioni in merito. Si è tenuto conto di tali osservazioni prima di adottare la presente decisione.

5. La Commissione ha informato gli stati membri ed ha espresso il proprio parere. Tutti gli stati membri hanno approvato il parere della Commissione.

B. Argomentazioni del ricorrente

6. Il ricorrente ha sostenuto che i prezzi all'esportazione di cui sopra erano pari o superiori a quelli in vigore a norma dell'accordo citato al punto 2.

7. Il ricorrente ha inoltre affermato che alcune delle domande riguardavano spedizioni di filati di cotone di qualità inferiore, per le quali si sarebbe pertanto dovuta concedere una riduzione dei prezzi all'esportazione.

---

(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
(2) GU n. L 347 del 3. 12. 1981, pag. 19.
(3) GU n. L 90 del 3. 4. 1982, pag. 1.
(4) GU n. L 246 del 21. 8. 1983, pag. 14.
(5) Nella versione pubblicata della presente decisione alcune cifre saranno d'ora in avanti omesse, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio concernenti i segreti relativi agli affari.

8. Inoltre, il ricorrente ha contestato il fatto che i prezzi all'esportazione fossero definiti sulla base dei prezzi ai quali le merci erano state vendute dagli esportatori turchi ad acquirenti intermedi in un paese terzo, anziché sulla base dei prezzi d'importazione delle merci nella Comunità.

C. Ricevibilità

9. Le domande sono ricevibili, essendo state presentate in conformità delle relative norme della legislazione comunitaria antidumping, in particolare per quanto riguarda i termini.

D. Fondatezza della domanda

10. Nal valutare la validità delle domande, la Commissione ha utilizzato come valori normali i prezzi dell'accordo (punto 2), con opportune riduzioni per i filati di cotone di qualità inferiore, in vigore al momento in cui i prodotti in questione sono stati immessi in libera pratica nella Comunità. Per le merci immesse in libera pratica sino al 28 agosto 1982 sono stati applicati i prezzi dell'accordo originari e per i prodotti immessi in libera pratica dopo tale data si è fatto ricorso ai prezzi dell'accordo aggiornati. La Commissione si è basata sulla data alla quale i prodotti sono stati immessi in libera circolazione nella Comunità per stabilire quale di questi due valori (prezzi originari dell'accordo oppure prezzi aggiornati) era opportuno prendere in considerazione. A decorrere da tale data, infatti, prende effetto l'obbligo di pagare il dazio e l'importatore può presentare una domanda di restituzione, e quindi occorre tener conto dei prezzi vigenti in quel determinato momento.

11. Per le merci immessi in libera pratica sino al 28 agosto 1982, la Commissione ha ritenuto opportuno l'uso dei prezzi originari dell'accordo come valori normali, in quanto tali prezzi erano equivalenti ai valori normali accertati dalla Commissione nel corso dell'inchiesta antidumping effettuata in Turchia e, di conseguenza, a quelli fissati a titolo definitivo dal regolamento (CEE) n. 789/82. L'uso di valori normali aggiornati per le merci immesse in libera pratica dopo il 28 agosto 1982 è inoltre considerato opportuno, in quanto l'accordo prevedeva l'aggiornamento dei prezzi da esso fissati, qualora si fossero verificati movimenti significativi del prezzo di cotone greggio nell'indice « A » della Borsa di Liverpool, pubblicato nel *Cotton Outlook*. Tale indice permette di controllare i prezzi del cotone greggio nei più importanti paesi coltivatori, fra cui la Turchia, e, a parere sia della Commissione che degli esportatori e delle autorità turche, riflette in maniera accurata i movimenti dei prezzi del cotone greggio in Turchia. I prezzi originari dell'accordo sono stati pertanto maggiorati del 7,5 % per le merci immessie in libera pratica dopo il 28 agosto 1982 e a decorrere dalla stessa data. I prezzi così modificati hanno subito un'ulteriore diminuzione del 5,2 % a decorrere dal 20 ottobre 1982. È opportuno notare a tale proposito che ogni successiva revisione dei prezzi dell'accordo ha avuto luogo solo a seguito di consultazioni approfondite tra la Commissione e gli esportatori e le autorità turche, il cui fine era appunto quello di pervenire ad un accordo sul fatto che si erano registrate variazioni significative nel succitato indice di Liverpool, e sulla opportunità di modificare di conseguenza i prezzi dell'accordo. Pertanto, per quanto riguarda la presente domanda di rimborso, la Commissione aveva aggiornato i valori normali conformemente alle modifiche apportate ai prezzi dell'accordo.

12. La Commissione ha respinto la domanda del ricorrente, citata al punto 8, volta ad ottenere che i prezzi considerati idonei al raffronto con i valori normali siano quelli d'importazione delle merci nella Comunità : questo perché l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento (CEE) n. 2176/84 stabilisce che, per poter stabilire un valido confronto, il prezzo all'esportazione e il valore normale devono essere esaminati su basi comparabili e comparati allo stesso stadio commerciale, di preferenza quello dell'uscita dalla fabbrica. In questo senso, i prezzi d'importazione delle merci suddette nella Comunità includono i costi e gli utili di un acquirente intermedio in un paese terzo, e non possono pertanto essere comparati ai valori normali di cui al punto 10, in quanto tali valori normali sono prezzi fob Turchia e non includono i costi e gli utili di un acquirente intermedio in un paese terzo. Per arrivare alle basi comparabili richieste dal suddetto articolo, la Commissione ritiene necessario usare i prezzi pagati all'esportatore turco dall'acquirente intermedio nel paese terzo.

13. Nel considerare la fondatezza delle domande in questione, la Commissione non ha preso in esame le domande relative a spedizioni pagate tramite debiti commerciali arretrati non garantiti (debiti dello stato turco nei confronti di creditori esteri), in quanto il ricorrente non ha fornito alcuna informazione sugli effetti di tale metodo di pagamento sulle transazioni in oggetto.

14. Il raffronto dei valori normali di cui al punto 11 con i prezzi all'esportazione di cui al punto 12 dimostra che la domanda del ricorrente è solo in parte giustificata.

E. Importo della restituzione

15. L'importo da rimborsare dovrebbe essere pari all'eccedenza del dazio riscosso rispetto alla differenza tra i valori normali di cui al punto 11 e i prezzi all'esportazione di cui al punto 12. La differenza totale per le spedizioni in questione ammonta a ... DM.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le domande di restituzione presentate dalla società Nellen & Quack GmbH & Co. KG, Gronau, fra il 1° aprile 1982 e il 31 agosto 1983 sono accettate per un importo di ... DM e respinte per il rimanente.

Articolo 2

L'importo di cui all'articolo 1 sarà rimborsato dalle autorità della Repubblica federale di Germania.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania e la società Nellen & Quack GmbH & Co. KG, Gronau, sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1985.

Per la Commissione

Willy de CLERCQ

Membro della Commissione